



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE
DELLE AREE DI SGAMBAMENTO
CANI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 59 DEL 30 LUGLIO 2020

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità e principi generali

Ai sensi della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

A tal fine, il Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05/01/2018, all'art. 3 lett. i, prevede che il comune promuova la realizzazione di aree di sgambamento quali appositi spazi delimitati, dotati di cartellonistica e regolamentati, dedicati ai cani in cui gli stessi possono muoversi liberamente.

In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dall'art. 20 della Legge Regionale 59/2009 e dal Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05/01/2018.

Art. 2 – Definizioni

a) **Area di sgambamento cani** – area a verde pubblico, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza del proprietario/accompagnatore che garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Le aree di sgambamento, in quanto funzionali al benessere individuale e collettivo, sono riconosciute beni comuni urbani ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 23/11/2015, attivandosi di conseguenza, in riferimento ad esse, procedure partecipative e deliberative ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, al fine di migliorarne la cura e la rigenerazione e conseguentemente la fruizione collettiva.

b) **Proprietario/detentore/conduuttore** – persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane ed al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità amministrative, civili e penali relative al comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle aree di sgambamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento cani ed ai fruitori delle medesime.

Considerato che tali zone sono inserite in aree destinate a verde pubblico o parco urbano e presentano le medesime caratteristiche ambientali, igienico-sanitarie e funzionali, valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento Urbanistico Comunale.

Art. 4 - Apertura dell'aree di sgambamento cani

L'area di sgambamento è aperta tutti i giorni senza limiti di orario

L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 5 – Accesso all'area di sgambamento

Il proprietario/detentore che accede con il proprio cane nell'area sgambamento deve essere maggiorenne.

Per motivi di sicurezza l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori ed ai loro cani in numero massimo di due per persona.

I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte dei proprietari/detentori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa e soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua ed

assoluta padronanza sull'animale che rimane sotto il loro costante controllo.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento i proprietari/detentori ed i cani devono abbandonare le aree, anche su indicazione degli altri utenti.

Art. 6 – Obblighi degli utilizzatori dell'area di sgambamento

Tutti i comportamenti all'interno dell'area di sgambamento devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

A tale scopo gli utilizzatori dell'area devono:

- a) assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, sia in entrata che in uscita;
- b) mantenere l'animale sotto il loro costante controllo
- c) essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola da applicarsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
- d) ricoprire buche scavate;
- e) tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
- f) essere muniti di propria attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni degli animali da utilizzarsi nel caso in cui fosse esaurita l'attrezzatura messa a disposizione dell'amministrazione comunale
- g) curare l'igiene delle aree mediante la raccolta delle eventuali deiezioni del proprio cane che devono essere depositate negli appositi contenitori presenti nell'area
- h) assicurare una permanenza nell'area congrua e per un tempo massimo di un'ora al fine di garantire l'accesso ad altri utilizzatori .

Art. 7 - Divieti

All'interno delle aree di sgambamento è vietato:

- a) introdurre cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che abbiano avuto episodi di aggressività, cani malati o in carenza di salute, nonché cani femmina in periodo riproduttivo;
- b) introdurre cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente ;
- c) somministrare cibo ai cani al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
- d) introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo da parte dei proprietari/detentori.
- e) svolgere giochi e/o creare di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
- f) lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto
- g) introdurre mezzi motorizzati e biciclette.
- h) ogni comportamento che possa disturbare la quiete pubblica.

Art. 8 – Oneri ed obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale garantisce che l'area di sgambamento sia dotata di :

- a) recinzione dell'area avente un'altezza di metri 2;
- b) cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera, che consenta l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- c) cestini per la raccolta rifiuti;
- d) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali, nei limiti della possibilità tecnica di allacciamento all'acquedotto pubblico;
- e) distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- f) cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura “ area di sgambamento cani” riportante altresì gli obblighi dei fruitori dell'area;
- g) panchine;

Il Comune provvede altresì periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità a :

- a) pulizia ed allo sfalcio dell'erba dell'area e manutenzione del verde
- b) disinfestazione e disinfezione dell'area
- c) svuotamento dei cestini.
- d) Approvvigionamento dei materiali per la raccolta delle deiezioni canine

e) manutenzione delle recinzioni e di tutte le attrezzature presenti nell'area

Art. 9 – Patti di collaborazione per la gestione dell'area di sgambamento

In tutto o in parte, gli oneri ed obblighi del Comune di cui all'art.8 potranno essere assunti in gestione condivisa da associazioni di volontariato tramite patti di collaborazione definite ai sensi del Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 96 del.23/11/2015, che ne definiscano l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione delle aree di sgambamento per migliorare la loro fruibilità e qualità.

Art. 10 – Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale..

Il personale del Servizio veterinario e dell'Area Sanità Pubblica dell'AUSL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Sono fatte salve tutte le competenze stabilite da leggi e regolamenti per Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica sicurezza, del Corpo Forestale, della Regione , della Polizia venatoria.

Ai sensi della legge 689/1981, per le violazioni delle norme, di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative e regolamentari, e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali e civili in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente regolamento, il possessore/consuttore potrà essere diffidato dall'accedere con il proprio cane all'area di sgambamento

Art. 11- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.